BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE FINALIZZATI ALL'ACQUISTO E ALL'ATTIVAZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI TECNOLOGICI NECESSARI ALLA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI, NONCHE' ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE – annualità 2026.

CUP J46G23000200009

AI SENSI DEL REGOLAMENTO RECANTE MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI DISTRETTO MEDIANTE L'UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO DEI DISTRETTI DEL COMMERCIO, DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 2021, N. 3, (DISPOSIZIONI PER LA MODERNIZZAZIONE, LA CRESCITA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE VERSO UNA NUOVA ECONOMIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA - SVILUPPOIMPRESA) - DPReg n. 165/Pres/2022.

ART. 1 OGGETTO DEL BANDO

Con determina n. 400 del 31/05/2024 il Comune AZZANO DECIMO, in qualità di capofila del Distretto del commercio "SILE E MEDUNA" comprendente i comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, ha approvato e pubblicato il Bando per la concessione di contributi finalizzati all'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, della Legge regionale n. 3/2021, prevedendo un primo periodo di presentazione delle domande dal 01/07/2024 al 31/07/2024.

Il presente bando dispone la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo relativo all'annualità 2024, finalizzato ad incentivare l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari per lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Technology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

ART. 2 BENEFICIARI E REQUISITI

1. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 3, della Legge regionale n. 3/2021 tuttora vigente ai sensi dell'art. 139 comma 10 della LR 17/2025, possono beneficiare del contributo le **micro e piccole** imprese commerciali, turistiche e di servizio e dell'artigianato artistico e dell'abbigliamento su misura che:

a) operano nei settori di attività economica di cui all'allegato A al presente Bando, anche associate, consorziate tra loro o in forma cooperativa;

b) esercitano un'attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2025 primario e/o secondario nei settori indicati nell'allegato A. Al fine di verificare l'appartenenza dell'impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 2025 ammissibili, si farà riferimento esclusivamente al codice dell'unità operativa (sede legale o unità locale) in cui si realizza l'intervento, rilevato dalla visura camerale;

c) per le imprese che appartengono ai settori dell'artigianato artistico tradizionale e dell'abbigliamento su misura di cui al capo II del D.P.Reg. n. 0400/Pres. di data 20 dicembre 2002 e s.m.i., iscrizione alla data di presentazione della domanda di contributo alla relativa sezione dell'Albo delle Imprese Artigiane (A.I.A.) come risultante dalla visura camerale;

d) hanno sede o un'unità operativa all'interno degli ambiti territoriali del Distretto del Commercio "SILE E MEDUNA" (Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini);

e) non hanno sede in un centro commerciale al dettaglio, come definito all'art. 3, comma 2 lettera c) punto 1) della L.R. 17/2025;

f) risultano iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio competente per territorio alla data della presentazione della domanda e risultano attive alla data di presentazione dell'attestazione del pagamento delle spese sostenute come previsto dal seguente art. 11;

g) non si trovano in stato di liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, prima della data di presentazione della domanda di contributo;

h) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);

i) il cui titolare o legale rappresentante sia in possesso dei requisiti professionali e morali per l'esercizio delle attività come previsti dall'art. 71 D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

2. Nel caso sia ammissibile l'attività di cui al Codice Ateco secondario e nel caso di imprese artigiane, sono ammissibili esclusivamente gli interventi riferiti all'attività commerciale.

3. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 14 febbraio 2014, n. 1 (Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate).

4. Possono beneficiare degli incentivi le imprese aventi la sede legale al di fuori dell'ambito territoriale del Distretto del Commercio purché l'iniziativa oggetto dell'incentivo riguardi un'unità locale attiva sul territorio del Distretto del Commercio Sile e Meduna.

5. Le imprese richiedenti il contributo, analogamente il soggetto giuridico attraverso la cui forma viene esercitata l'impresa, non devono avere debiti liquidi ed esigibili verso uno dei Comuni del Distretto del Commercio ovvero verso istituto od azienda da esso dipendenti per i quali sono stati legalmente messi in mora, né avere un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi Enti percettori, per i quali abbiano ricevuto invano la notificazione dell'avviso di cui all'articolo 45 (riferito alla delega all'attività di riscossione) del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

6. Non possono beneficiare degli incentivi le imprese già oggetto di atto di liquidazione del contributo concesso a valere sulla sopra richiamata annualità 2024 del presente Bando.

ART. 3 REGIME D'AIUTO: AIUTI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2023/2831

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento UE n. 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L del 15 dicembre 2023 e s.m.i..

2. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dal succitato Regolamento, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui il beneficiario dichiara il rispetto del massimale degli aiuti previsti dal regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i. e il rispetto degli obblighi di tracciabilità.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831 e s.m.i., non possono beneficiare dei contributi le imprese che rientrano nei casi di esclusione dall'applicazione del regolamento medesimo, richiamati nell'allegato B al presente Bando.

ART. 4 INTENSITÀ, AMMONTARE DELL'INCENTIVO E FONDI DISPONIBILI

1. La misura massima dell'incentivo è pari al 50% (cinquanta per cento) della spesa ammissibile.

2. La spesa complessiva ammissibile per la realizzazione delle iniziative di cui al presente Bando è pari a un minimo di 1.500,00 euro.

3. Il limite massimo del contributo concedibile è pari a 5.000,00 euro, per una spesa di 10.000,00 euro ed oltre.

ART. 5 CUMULABILITÀ

I contributi di cui al presente Bando sono cumulabili con altri finanziamenti pubblici purché gli incentivi complessivamente percepiti non superino l'importo della spesa sostenuta effettivamente dall'impresa.

ART. 6 INIZIATIVE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le iniziative individuate all'articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 3/2021 e relative alle seguenti tipologie di interventi:
a) all'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi;
b) sviluppo tecnologico correlato alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati;
c) allo sviluppo della digitalizzazione e implementazione dei sistemi di Information Technology (IT);
d) l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici finalizzati allo sviluppo sostenibile.

2. Le spese non ricomprese nei punti precedenti sono considerate non ammissibili.

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al precedente articolo 6 del presente Bando sono ammissibili le seguenti spese sostenute accompagnate dalla fattura emessa a partire dal 1° gennaio 2026 per:
a.1) Acquisto hardware e software, dispositivi digitali fissi e mobili;
a.2) Sviluppo siti web e canali sociali marketing;
a.3) Sviluppo siti e-commerce;
a.4) spese per i servizi/canoni volti a favorire l'accesso a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, B2C, I2C);
a.5) software e dispositivi tecnologici digitali per la sicurezza (sistemi di videosorveglianza, sensori di presenza, ecc.);
a.6) software e dispositivi per la sicurezza informatica (gestione delle transazioni commerciali su internet inclusa la costituzione di Secure payment System, ecc…);
a.7) acquisto di soluzioni e strumenti digitali volti al miglioramento dei processi di vendita (approvvigionamento, magazzino, tracciamento ordini, profilazione clienti, ecc…).

2. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 lettera d) dell'articolo 6 del presente Bando sono ammissibili le seguenti spese finalizzate all'efficientamento energetico e alla gestione dei rifiuti:
a.1) modifica o sostituzione degli impianti per l'aerazione e la regolazione della temperatura e umidità nei luoghi di lavoro;
a.2) modifica o sostituzione degli impianti per l'utilizzazione dell'energia elettrica;
a.3) modifica o sostituzione degli impianti di illuminazione (ad esempio installazione di lampade LED in sostituzione di quelle tradizionali a incandescenza o alogene, sostituzione insegne luminose ad efficientamento energetico);
a.4) sostituzione di attrezzature con equivalenti a maggiore efficienza energetica;
a.5) sostituzione di infissi a maggiore isolamento termico;
a.6) installazione di oscuranti (es. tende, ecc.) per maggiore efficienza termica;

a.7) installazione di apparecchiature per il controllo degli impianti elettrici e di riscaldamento (domotica);
a.8) installazione di impianti fotovoltaico o solari termici;
a.9) acquisto di attrezzature per la gestione e smaltimento dei rifiuti (es. eco compattatori, ecc.);
a.10) acquisto di attrezzature per la vendita di prodotti sfusi;
a.11) acquisto di armadietti automatici quali punti di giacenza e ritiro dei prodotti (locker);
a.12) regolatori di portata per ridurre i consumi di acqua;
a.13) colonnine per ricarica elettrica di e-bike, ciclomotori e automobili.

3. Sono ammesse le sole spese per investimento ad esclusione di spese per la gestione corrente.

4. L'acquisto di attrezzature e strumentazioni sono ammissibili se di importo unitario superiore a 100,00 euro, al netto dell'IVA.
5. Le spese di cui ai commi 1 e 2 relativi all'installazione di impianti e lavori edili sono ammissibili alle seguenti condizioni:
a) L'impresa richiedente il contributo risulti titolare di diritti reali o di godimento formalmente riconosciuti in un atto registrato sulla/e medesima/e unità, ovvero sia/no nella sua disponibilità mediante un contratto, formalmente registrato, di durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13 previo assenso scritto del proprietario;
b) che l'unità immobiliare sia in regola con le normative vigenti in materia urbanistica, edilizia e catastale per gli Interventi edili sull'immobile.

6. Le spese di cui al comma 1 relative ai canoni e abbonamenti è da considerarsi pro-quota per la durata massima di 12 mesi.

7. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere riferite prevalentemente all'attività svolta dall'impresa nella sede o unità locale localizzata nel Distretto del Commercio Sile e Meduna.

8. I beni e le attrezzature oggetto di contribuzione devono:
a) presentare, presi singolarmente ovvero nel loro insieme, un'autonomia funzionale, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari o di impianti produttivi che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che integrano con nuovi moduli l'impianto produttivo o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
b) essere utilizzati esclusivamente nell'unità operativa destinataria dell'agevolazione, fatta eccezione per i beni di investimento che, per la loro funzione nel ciclo produttivo e/o di erogazione del servizio, devono essere localizzati altrove, purché ubicati in spazi resi disponibili all'impresa proponente in virtù di specifici accordi documentati e conformi alla normativa vigente.
c) appartenere a categorie merceologiche coerenti con l'attività svolta (codice attività Istat ATECO 2025) dal fornitore;
d) **non essere destinati al noleggio**. Per le imprese che svolgono attività di cui alla Sezione N "Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese, Divisione 77 "Attività di noleggio e leasing operativo" della codifica Istat ATECO 2025, non sono finanziabili i beni oggetto dell'attività di noleggio.

ART. 8 SPESE NON AMMISSIBILI

1. Non sono ammesse le seguenti spese:
 a) spese di gestione corrente;

b) spese per servizi di consulenza;
c) acquisto di terreni e fabbricati;
d) costruzione di fabbricati;
e) opere edili e impiantistica, arredi, macchinari e attrezzature pertinenti a immobili o parti di immobili non adibiti alle attività di cui all'articolo 2;
f) IVA, laddove non costituisca un costo indetraibile per l'impresa
g) imposte e tasse, valori bollati e oneri finanziari;
h) beni di consumo o soggetti a facile usura;
i) beni usati o in leasing;
j) acquisto di beni e servizi di tipo continuativo o periodico e quelle connesse al normale funzionamento dell'impresa beneficiaria;
k) spese relative al personale dipendente dell'impresa;
l) spese relative ai mezzi di trasporto;
m) spese relative a canoni e contratti pluriennali di manutenzione e assistenza.

2. Ai fini del presente bando è stabilito il divieto di concedere incentivi per interventi che si realizzano attraverso rapporti giuridici che intervengono tra persone fisiche e/o giuridiche, legate tra loro da un rapporto di tipo societario, di coniugio, di parentela o affinità fino al secondo grado (divieto generale di contribuzione), quando i rapporti giuridici instaurati assumono rilevanza ai fini della concessione dell'incentivo.

ART. 9 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo è presentata con contestuale comprovata dimostrazione delle spese sostenute.

2. La domanda di contributo dovrà essere presentata al Comune di Azzano Decimo esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it, indicando nell'oggetto della PEC la seguente dicitura: BANDO IMPRESE DISTRETTO DEL COMMERCIO "SILE E MEDUNA – annualità 2026", seguita dalla denominazione puntuale dell'impresa richiedente.

3. La domanda di contributo può essere presentata dalle **ore 10.00 del giorno 03/03/2026** e fino alle **ore 12.00 del giorno 30/09/2026;**

4. È ammessa la presentazione di un'unica domanda per unità locale.

5. La domanda è redatta secondo il modello predisposto dal Comune e pubblicato con il bando recante le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le autocertificazioni rilevanti rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) con cui l'istante dichiara il possesso dei requisiti per l'accesso al contributo.

6. La domanda è integrata, altresì, dalla dichiarazione di impegno di rispetto del massimale degli aiuti erogati in regime de minimis, dalla dichiarazione di accettazione degli obblighi di tracciabilità e dagli allegati richiesti.

7. La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo del valore di 16,00 Euro.

8. La domanda è irricevibile quando:
a) non risulta firmata dal titolare o legale rappresentante dell'impresa (si ricorda che la firma digitale non necessita della carta di identità mentre se la firma è autografa necessita presentare allegata anche la carta di identità);
b) non è presentata nei termini di cui al comma 3 del presente articolo 9;
c) non è presentata utilizzando il "modello di domanda" allegato al presente Bando.
d) qualora le spese risultino totalmente sostenute prima del termine di ammissibilità fissato dall'art. 7 (01.01.2026).

9. A corredo della domanda di partecipazione, redatta secondo il "modello di domanda", occorre presentare, nei modi e nei termini previsti ai commi di cui al presente articolo, la seguente documentazione:
a) denominazione e dimensione dell'impresa;
b) relazione descrittiva dell'intervento e delle spese, dalla quale si evince la coerenza rispetto agli interventi di cui all'articolo 13 della Legge regionale 3/2021 e del regolamento;
c) copia dei documenti di spesa (fatture quietanzate delle spese per le quali si richiede il contributo, in formato elettronico dal Cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate ovvero laddove non disponibili, copia di cortesia);
d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento con mezzo tracciabile (bonifico bancario/postale, assegno bancario/circolare, copia dell'estratto conto e altri sistemi capaci di garantire tracciabilità del flusso finanziario);
e) dichiarazione del beneficiario attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di spesa di cui al punto precedente;
f) in caso di opere impiantistiche: dichiarazione di conformità dell'impianto, completa di tutti gli allegati, rilasciata dall'impresa installatrice ai sensi del Decreto ministeriale n. 37 del 2008 e s.s.m.e.i. o certificato di collaudo dell'impianto installato, ove previsto dalle norme vigenti;
g) documentazione fotografica attestante la realizzazione dell'intervento, laddove applicabile.
d) per le spese di cui all'art. 7 comma 2 idonea relazione dalla quale si evidenzi il miglioramento dell'efficienza energetica derivante dall'intervento;

ART. 10 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della Legge regionale 7/2000, l'incentivo è assegnato attraverso il procedimento a sportello. Al fine dell'istruttoria si considera la data e l'ora di trasmissione della domanda in ordine cronologico tramite il sistema informatico.
2. L'istruttoria delle domande è effettuata dall'Ufficio commercio del Comune di Azzano Decimo;
3. L'ufficio competente accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle domande;
4. La concessione ed erogazione dell'incentivo viene disposta entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, nel limite della dotazione finanziaria disponibile;
5. L'Ufficio commercio del Comune di Azzano Decimo si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e integrazioni qualora si rendessero necessari, fissando i termini congrui per la risposta; la mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito comporta la decadenza dal diritto all'incentivo;
6. I Fondi sono assegnati alle imprese in ordine cronologico garantendo in ogni caso il finanziamento della prima domanda ammissibile presentata in ciascun Comune del Distretto. Le domande presentate successivamente alla prima in ciascun Comune del Distretto verranno

accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione generale per tutto il territorio del Distretto del Commercio e fino alla disponibilità dei fondi successivamente alla data del 30 settembre 2026;

7. L'esito dell'istruttoria verrà comunicato tramite PEC dal Responsabile dell'Ufficio Commercio del Comune di Azzano Decimo ai soggetti che hanno presentato domanda. L'elenco degli interventi ammessi a finanziamento sarà pubblicato nel sito internet del Comune di Azzano Decimo;
8. I soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4. È previsto il "sostegno parziale" per il progetto il cui contributo concedibile non trova completa copertura all'interno della dotazione finanziaria.

ART. 11 MODALITA' DI ATTESTAZIONE DEL PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Le spese saranno riconosciute se interamente pagate e accompagnate dalla relativa attestazione di avvenuto pagamento. Sono ammissibili esclusivamente le spese effettuate mediante le seguenti modalità e giustificate dalla documentazione sottoelencata:

Modalità di pagamento	Documentazione probatoria da allegare	Note
Bonifico bancario (anche tramite *home banking*)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il numero identificativo dell'operazione (C.R.O.o T.R.N.)	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale Della contabile bancaria/postale, ***ovvero*** dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Ricevuta bancaria	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione	Qualora l'estratto conto/lista movimenti non riporti uno o più elementi richiesti, è necessario allegare anche la copia conforme all'originale della distinta bancaria, ***ovvero*** dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.

Ricevuta bancaria *cumulativa*	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • la causale dell'operazione con il riferimento alla fattura pagata; • il codice identificativo dell'operazione; 2) copia conforme all'originale delle singole distinte riferite ai vari pagamenti compresi nella Ri.BA. cumulativa, al fine di riscontrare l'addebito corretto nell'estratto conto corrente/lista movimenti.	Qualora nella Ri.BA. non sia Riscontrabile il n. della fattura è necessario allegare dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione nonché i suoi estremi.
Assegno non trasferibile	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • Il numero assegno; 2) copia leggibile dell'assegno; 3) dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti: • numero dell'assegno; • numero e data fattura; • l'esito positivo dell'operazione	• Non è sufficiente la sola matrice; • Non sono accettati assegni sottoscritti da soggetti diversi dal beneficiario.
Carta di credito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; 2) estratto conto della carta di credito; 3) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal Fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Carta di debito (intestata al beneficiario)	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto corrente; • addebito delle operazioni; • 2) scontrino.	In caso di smarrimento della ricevuta di pagamento, produrre dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dal fornitore che attesti l'avvenuta transazione, il n. della fattura e la modalità di pagamento della stessa.
Acquisti on-line	1) estratto conto corrente/lista movimenti in cui sia visibile: • l'intestatario del conto; • addebito delle operazioni; 2) copia dell'ordine; 3) eventuale ricevuta o fattura.	

1. Non sono ammessi, in nessun caso, pagamenti per contanti o con carta di pagamento prepagata e/o compensazioni di debito/credito di alcun tipo. Inoltre, non è ammessa la semplice quietanza su fattura priva del documento di addebito corrispondente.

2. Per le prestazioni che comportano l'applicazione della ritenuta d'acconto è necessario allegare anche copia del modello F24 utilizzato dal beneficiario per il versamento. Si fa presente che non sono ammissibili le spese per ritenute versate dopo il termine di presentazione della domanda.

3. Non sono ammesse le compensazioni.

4. L'acquisto di beni effettuato mediante pagamento rateale è ammissibile unicamente nel caso in cui la spesa sia interamente sostenuta entro il periodo di ammissibilità delle spese.

5. La documentazione contabile e i pagamenti sostenuti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario ed effettuati su un conto intestato al soggetto beneficiario.

ART. 12 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI

1. Il beneficiario si impegna a partecipare alle attività di marketing e di servizi alle imprese del Distretto del Commercio "SILE E MEDUNA".

2. Il beneficiario si obbliga a:
a) consentire, in ogni fase del procedimento, al Comune o a soggetti da esso delegati o incaricati, di effettuare controlli e ispezioni al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati;
b) comunicare preventivamente, anche ai fini di eventuali autorizzazioni da parte del Comune, qualunque variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale.
c) dare tempestiva comunicazione al Comune dell'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o della proposizione di istanze di fallimento o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
d) fornire le informazioni e la documentazione afferente il progetto e i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità della domanda, richiesti dal Comune o da altri soggetti delegati o incaricati dalla medesima;
e) conservare sino al termine di 10 anni dalla data del Decreto di erogazione del contributo tutta la documentazione relativa all'intervento e al finanziamento dello stesso in copia originale o in copia conforme all'originale, compresa la documentazione attestante il versamento dell'imposta di bollo, tramite modello F23;
f) comunicare al Comune l'eventuale rinuncia al contributo in forma scritta;
g) rispettare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di bilancio e tenuta dei registri contabili, con particolare riferimento alla registrazione contabile del contributo ricevuto, pena la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

ART. 13 RINUNCIA, DECADENZA E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DEL CONTRIBUTO

1. Il beneficiario della misura deve comunicare la rinuncia all'erogazione del contributo mediante presentazione di apposita dichiarazione scritta. In caso di rinuncia al contributo concesso, il Comune adotta il provvedimento di revoca.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, il contributo non è concedibile nei seguenti casi:
a) qualora la spesa rendicontata risulti inferiore ai limiti di cui all'art. 4;
b) qualora il beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda e in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità, fermo restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;

c) qualora le spese risultino totalmente sostenute prima del termine di ammissibilità fissato dall'art. 7 comma 1
d) qualora le spese non risultino totalmente sostenute (pagate) prima del termine di presentazione della domanda;
e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Bando;
f) qualora in sede istruttoria si rilevasse una o più condizioni di cui al comma 2 l'Ufficio competente per il rilascio comunica l'inammissibilità della richiesta a contributo e la conseguente archiviazione.

3. Si procede a revoca parziale del contributo nei seguenti casi:
a) qualora, a seguito di una variazione di attività, il codice ISTAT Ateco 2025 relativo all'intervento approvato sia sostituito con altro codice non ammissibile dal presente Bando, entro 2 anni dalla data di erogazione del contributo;
b) mancato mantenimento dell'unità operativa in cui si è realizzato l'intervento nel territorio del Distretto del Commercio "SILE E MEDUNA" per un periodo di 2 anni decorrenti dalla data di erogazione del contributo;
c) cessazione dell'attività, prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di erogazione del contributo;
d) in caso di sussistenza e/o attivazione a carico del beneficiario di procedure di scioglimento volontario o di liquidazione volontaria nonché in caso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali di natura fraudolenta, prima che siano trascorsi 2 anni dalla data di erogazione del contributo;
e) qualora il beneficiario trasferisca altrove, alieni o destini a usi diversi da quelli previsti in sede di domanda i beni oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi 2 anni dalla data di erogazione del contributo.
La revoca è proporzionale al periodo in cui i requisiti non sono stati soddisfatti.

4. Nei casi di revoca o decadenza, anche parziale, dal diritto all'incentivo e negli altri casi di annullamento, sarà richiesta, entro il termine stabilito, la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione.

5. Il titolare o legale rappresentante dell'impresa si impegna a segnalare all'Amministrazione tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni dal fatto, le eventuali modifiche aziendali o la decadenza dei requisiti che possano causare la revoca del contributo.

ART. 14 CONTROLLI

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l'attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest'ultimo.
2. Gli eventuali controlli a campione verranno effettuati mediante un modello matematico che non discrimini la scelta.

3. I beneficiari del contributo sono tenuti a consentire e ad agevolare le attività di controllo da parte della Regione e a mettere a disposizione tutte le necessarie informazioni e tutti i documenti giustificativi relativi alle spese ammesse a contributo.

4. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca totale del contributo.

ART. 15 INFORMAZIONI GENERALI

1. Il presente bando e il modello di domanda è pubblicato e reperibile sul sito istituzionale del Comune di Azzano Decimo al seguente link: http://www.comune.azzanodecimo.pn.it.

2. Le comunicazioni tra il Comune e il beneficiario avverranno esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: comune.azzanodecimo@certgov.fvg.it

3. Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio commercio dell'Ente capofila.

4. Avverso l'atto di conclusione del procedimento, potrà essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

ART. 16 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016 si informa che i dati raccolti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla procedura.

3. I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 e per l'esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.

4. Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy e all'art.4 del GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto, interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione dei dati. I dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

5. Gli interessati sono titolari dei diritti previsti dall'art.7 del Codice Privacy e dall'art.15 del GDPR.

6. Il Titolare del trattamento dei dati di cui alla presente Informativa è il Comune di Azzano Decimo. Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 è Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Avv. Paolo Vicenzotto, e-mail: dpo@studiolegalevicenzotto.it PEC: paolo.vicenzotto@avvocatipordenone.it.
Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Si invita a prendere visione dell'allegata informativa redatta ai sensi dell'art 13 del Regolamento UE n.2016/679 per il trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del contratto e/o l'adempimento di impegni precontrattuali.
L'interessato può esercitare i diritti riconosciuti dagli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n.2016/679.

ART. 17 PUBBLICAZIONE DEI DATI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 33 DEL 2013

Gli elementi distintivi dei soggetti beneficiari e dei progetti sono soggetti alla pubblicazione prevista nei termini e nelle forme dell'art. 26 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DISTRETTO DEL COMMERCIO "SILE E MEDUNA"

Bando per la concessione di contributi alle imprese finalizzati all'acquisto e all'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi.
CODICI ATECO 2025

ALLEGATO: SETTORI AMMISSIBILI

G	**COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**
47.82	**Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli**
47.83.10	Commercio al dettaglio di motocicli
47.83.20	Commercio al dettaglio di parti e accessori di motocicli
47	**COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**
47.1	**COMMERCIO AL DETTAGLIO IN ESERCIZI NON SPECIALIZZATI**
47.11	**Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande**
47.11.02	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di prodotti alimentari, bevande o tabacchi
47.12.10	Commercio al dettaglio non specializzato con prevalenza di apparecchiature informatiche ed elettrodomestici
47.2	**COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO IN ESERCIZI SPECIALIZZATI**
47.21	**Commercio al dettaglio di frutta e verdura**
47.22	**Commercio al dettaglio di carne e di prodotti a base di carne**
47.23	**Commercio al dettaglio di pesce, crostacei e molluschi**
47.24	**Commercio al dettaglio di pane, pasticceria e dolciumi**
47.25	**Commercio al dettaglio di bevande**
47.26	**Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco**
47.27	**Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari**
47.29	**Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati**
47.30	**Commercio al dettaglio di carburanti per autotrazione**
47.40	**Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e di comunicazione**
47.51	**Commercio al dettaglio di prodotti tessili**
47.52	**Commercio al dettaglio di ferramenta, materiali da costruzione, vernici e vetro**
47.53	**Commercio al dettaglio di tappeti, moquette, rivestimenti per pareti e pavimenti**
47.54	**Commercio al dettaglio di elettrodomestici**
47.55	**Commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione, articoli per la tavola e altri articoli per la casa**
47.6	**Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi**
47.71	**Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento**
47.72	**Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati**
47.73.90	Commercio al dettaglio di altri prodotti farmaceutici
47.74.01	Commercio al dettaglio di occhiali e lenti

47.74.09	Commercio al dettaglio di altri articoli medicali e ortopedici
47.75	**Commercio al dettaglio di cosmetici e di articoli di profumeria**
47.76	**Commercio al dettaglio di fiori, piante, fertilizzanti, animali da compagnia e alimenti per animali da compagnia**
47.77	**Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria**
47.78.2	Commercio al dettaglio di souvenir, articoli di artigianato, articoli religiosi, bigiotteria e bomboniere
47.78.3	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico, bombole di gas, carbone e legna da ardere
47.78.4	Commercio al dettaglio di prodotti per la pulizia
47.78.9	Commercio al dettaglio di altri prodotti non di seconda mano n.c.a.
47.79	**Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano**
I	**ATTIVITA' DI ALLOGGIO E RISTORAZIONE**
55.10	**Servizi di alloggio di alberghi e simili**
55.20	**Servizi di alloggio per vacanze e altri soggiorni di breve durata**
55.30	**Servizi di aree di campeggio e aree attrezzate per veicoli ricreazionali**
55.90	**Altri servizi di alloggio**
56.11.1	**Attività di ristoranti, escluse gelaterie e pasticcerie**
56.11.2	**Attività di gelaterie e pasticcerie**
56.21	**Attività di catering per eventi**
56.22	**Attività di servizi di catering su base contrattuale e altri servizi di ristorazione**
56.30	**Attività di somministrazione di bevande**
77.1	**Noleggio e leasing operativo di autoveicoli**
77.2	**Noleggio e leasing operativo di beni per uso personale e per la casa**
77.3	**Noleggio e leasing operativo di altre macchine, attrezzature e beni materiali**
79	Attività di agenzie di viaggio, tour operator e altri servizi di prenotazione e attività connesse
	ATTIVITÀ "RARE"
10.71.10	Produzione di pane e prodotti di panetteria simili
10.71.20	Produzione di prodotti di pasticceria freschi
14.13.20	Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno
95.22	Riparazione e manutenzione di elettrodomestici e di articoli per la casa e il giardinaggio
95.23.00	Riparazione e manutenzione di calzature e articoli in pelle
95.29.21	Riparazione e manutenzione di biciclette
95.29.99	Riparazione e manutenzione di altri beni vari per uso personale e per la casa n.c.a.
96.10.21	Lavaggio e pulitura di prodotti tessili e pellicce forniti da lavanderie e tintorie tradizionali
96.20	Servizi di parrucchieri e barbieri, trattamenti di bellezza, centri benessere e attività simili

ALLEGATO : SETTORI NON AMMISSIBILI

a) commercianti all'ingrosso, ad esclusione di quelli indicati nella tabella;
b) Ipermercati, Supermercati e Discount di alimentari (ex codici Ateco 2022 47.11.1, 47.11.2 e 47.11.3)
c) Commercio al dettaglio ambulante (ex codici Ateco 2022 47.8) e commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati (ex codici Ateco 2022 47.9)
d) esercenti forme speciali di commercio al dettaglio;
e) rappresentanti di commercio;
f) imprese esercenti attività di commercio su aree pubbliche;
g) attività di servizi laddove non specificato fra i settori ammessi;
h) Imprese nei cui locali sono presenti apparecchiature per i giochi leciti;
i) sale gioco, sale scommesse (codice Ateco 92.00 – 92.00.02 – 92.00.09);
j) commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop– codice Ateco 47.78.94);
k) attività con articoli monoprezzo;
l) attività di compro-oro-argento e attività simili;
m) il commercio e la vendita attraverso distribuzione automatica, call center;
n) attività di money transfert, banche, assicurazioni e attività finanziarie e di intermediazione mobiliare;
o) attività commerciali effettuate principalmente per corrispondenza, radio o telefono o attraverso il porta a porta;
p) negozi di dettaglio specializzati in infiorescenze e semi di canapa sativa o che comunque vendono, se pure in via non esclusiva, prodotti a base di canapa e di canapa sativa;
q) i centri massaggi – i servizi dei centri per il benessere fisico (Codice Ateco 96.04) ai quali non è associato lo svolgimento dell'attività di estetista e il cui avvio non è subordinato a una Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
r) i circoli privati.

ALLEGATO :
CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO "DE MINIMIS" (UE) N. 2023/2831

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2831, non sono concessi:
a) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
b) aiuti concessi alle imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
c) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
d) aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in uno dei seguenti casi:
i) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
ii) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
e) aiuti concessi a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
f) aiuti subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/2831, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2023/2831, si intende per:
a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

ALLEGATO DEFINIZIONI:

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2023/2831

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Definizione di microimprese, piccole (PMI)

La definizione di microimprese, piccole e medie imprese (PMI) è quella contenuta all'articolo 2 legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriale) in armonia con l'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 come di seguito riportato:
A) Microimpresa. Si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 2.000.000,00.
B) Piccola impresa. Si definisce piccola impresa un' impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a Euro 10.000.000,00.
C) Media impresa. Si definisce media impresa un' impresa che occupa meno di 250 persone e che realizza un fatturato annuo non superiore a Euro 50.000.000,00 e/o un totale di bilancio annuo non superiore a Euro 43.000.000,00.